

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 dicembre 1997)

### INDICE

ANGIUS, BONAVIDA: sulla possibilità di regolarizzare i versamenti delle imposte senza sanzioni (4-06635) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> )	Pag. 4207	DOLAZZA: sul conferimento di incarichi individuali ad esperti (4-05126) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i> )	Pag. 4217
AVOGADRO: sui criteri di assegnazione della «bandiera blu» alle spiagge non inquinate (4-06791) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	4208	sul conferimento di incarichi individuali ad esperti (4-06045) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i> )	4218
BEVILACQUA, MARRI: sull'intervento di Carmelo Bene durante la puntata di «Macao» (4-05442) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	4209	sul conferimento di incarichi individuali ad esperti (4-06288) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i> )	4220
BUCCIERO: sulla riliquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti statali (4-02496) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	4210	FIGURELLI ed altri: sui controlli sulla programmazione della RAI (4-05620) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	4223
CARCARINO ed altri: sulle inondazioni e smottamenti sul territorio nazionale (4-03561) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> )	4212	FLORINO: sulle bollette telefoniche emesse dalla Telecom Italia (4-02995) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	4224
COLLA: sulla visita al carcere bolognese della Dozza (4-07242) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	4214	FOLLONI: sulle carenze dell'organico degli uffici giudiziari di Reggio Emilia (4-05036) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	4229
CORTIANA: sulle finalità della Federazione italiana della caccia (4-06082) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> )	4215	FORCIERI: sul tronco stradale Ortonovo-Borghetto Vara (4-06412) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> )	4230
		GAMBINI: sul ricorso in materia di invalidità civile presentato dalla signora Costantina Mascolo (4-05728) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )	4232
		GUBERT: sulle organizzazioni di volontariato di protezione civile (4-06260) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	4234

GUERZONI: sugli incidenti sul lavoro nella provincia di Modena (4-07381) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) Pag. 4235	WILDE: sull'acquisizione da parte del CONI del palazzo ubicato in viale Tiziano a Roma (4-04880) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> ) Pag. 4239
RUSSO SPENA: sulla esecuzione di opere da parte della soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa (4-08587) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> ) 4237	sul regime pensionistico ENPALS (4-05395) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> ) 4240
sulla competenza in materia di tutela del paesaggio e antichità e belle arti spettante alla regione siciliana (4-08589) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> ) 4237	sulle informazioni sui propri clienti richieste dalla FIAT Auto (4-07218) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 4242

ANGIUS, BONAVITA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso: che con i commi 209 e 210 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si dà la possibilità di regolarizzare senza applicazione di sanzioni ed interessi gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonchè dei contributi al Servizio sanitario nazionale;

che i destinatari della norma sono genericamente indicati «i contribuenti» e non vengono citati nè esclusi i sostituti di imposta;

che il Ministero delle finanze con circolare n. 110 del 25 aprile 1997 ha inteso dare una interpretazione restrittiva della norma suddetta;

che in tal modo si realizza un danno per le casse dello Stato ed una situazione di forte disagio soprattutto per le piccole imprese incorse come sostituti di imposta in errori e piccole omissioni,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno che, preferibilmente con atto amministrativo, si interpreti la norma in oggetto in modo che beneficiari della possibilità di regolarizzare le loro posizioni, senza applicazione di sanzioni ed interessi, siano anche i sostituti d'imposta, così facilitando l'attività di tante piccole aziende, dando pienezza al provvedimento anche nell'interesse dell'erario.

(4-06635)

(25 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti, nel premettere che l'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha offerto ai contribuenti la possibilità di definire in maniera agevolata i ritardati o mancati versamenti delle imposte, chiedono se i predetti benefici possano essere estesi, in via amministrativa, anche ai sostituti di imposta facilitando così «l'attività di tante piccole aziende».

Al riguardo si osserva che con la circolare n. 110/E del 15 aprile 1997, cui si fa riferimento nell'interrogazione, il Dipartimento delle Entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti circa l'applicazione dei predetti benefici, precisando che la possibilità prevista dal citato articolo 3, commi 209 e 210, riguarda «dal punto di vista soggettivo unicamente i contribuenti tenuti al pagamento delle imposte in proprio», con l'esclusione, quindi, dalla sanatoria dei soggetti che agiscono in qualità di sostituti di imposta.

Tale interpretazione è giustificata non solo dal tenore letterale delle disposizioni normative, che non fanno riferimento ai sostituti di imposta, ma soprattutto alla natura agevolativa delle norme stesse che, in quanto tale, non consente, se non espressamente previsto

dal legislatore, nè l'interpretazione estensiva nè il ricorso al procedimento analogico.

Tuttavia, in sede di esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», sono stati approvati specifici emendamenti ai commi 204 e seguenti dell'articolo 3 della suindicata legge n. 662, volti, tra l'altro, ad estendere il beneficio di che trattasi anche ai sostituti d'imposta, nonché a riaprire i termini per la sanatoria degli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e delle altre imposte, con scadenza al 28 febbraio 1998.

Si ritiene, pertanto, che il problema sollevato nella interrogazione abbia trovato adeguata soluzione.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(29 novembre 1997)

---

AVOGADRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* –  
Premesso:

che in questi ultimi anni stanno proliferando una miriade di iniziative tendenti a istituire graduatorie su mari e spiagge (Bandiera blu, Legambiente, eccetera);

che queste graduatorie vengono stilate in base a criteri arbitrari in molti casi contraddittori comunque sempre poco trasparenti e spesso, a parere dello scrivente, condizionati dal colore politico dell'amministrazione che governa le varie città, tanto che all'interno di uno stesso golfo città simili possono godere di valutazioni differenti;

che ciò a causa della risonanza che a queste graduatorie danno gli organi di stampa, crea gravi danni di immagine con ripercussioni negative, a livello nazionale ed internazionale, e cali di prenotazioni e presenze,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga di dover intervenire per regolamentare queste attività che sono diventate dei veri e propri strumenti di potere in mani non sempre al di sopra delle parti e delle casse di risonanza per associazioni che le usano solo per scopi propagandistici;

se in queste valutazioni arbitrarie e a cui viene dato un peso spropositato non si configuri una turbativa del mercato turistico e gli estremi di concorrenza sleale, fattori che esigono l'istituzione di un garante in grado di controllare questa giungla di iniziative pseudo-ecologiste;

se non si ritenga di dover tutelare alla stessa stregua tutti i comuni turistici indipendentemente dal colore delle amministrazioni che li governano.

(4-06791)

(2 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con la quale si chiede di conoscere i criteri con i quali vengono assegnate la «Bandiere Blu» quali segnali di spiagge e mari non inquinati, si riferisce che l'iniziativa delle Associazioni Ambientaliste è di esclusiva natura privatistica e pertanto l'Amministrazione Pubblica è estranea a qualsiasi procedura di assegnazione di premi.

Si ritiene, comunque, di informare l'onorevole interrogante sulle procedure di assegnazione delle Bandiere Blu da parte dell'Organizzazione promotrice.

La campagna Bandiera Blu è organizzata dalla FEEE (Federation for Environmental Education in Europe).

La fondazione si avvale del contributo tecnico della Commissione Ambiente dell'UE e dei dati sulla qualità delle acque di balneazione fornite dal Ministero della sanità e da Goletta Verde (Legambiente).

Il primo requisito che devono possedere i Comuni aspiranti alla Bandiera Blu è quello di avere acque di balneazione perfettamente valide: di ciò fanno fede i dati ufficiali che le Regioni inviano al Ministero della sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 con ulteriori restrizioni previste dal regolamento che la FEEE e la Direzione ambiente della Commissione Europea hanno imposto in maniera omogenea ai Paesi partecipanti all'iniziativa. In particolare, tali norme prevedono la campionatura delle acque durante la stagione estiva con cadenza almeno quindicinale ed il rispetto di 12 parametri di qualità rispetto ai 6 imposti dalla norma italiana.

Ai Comuni che hanno superato positivamente l'esame del Ministero della sanità sulla qualità delle acque di balneazione viene inviato un questionario sulle caratteristiche geomorfologiche, di servizio ai turisti e ambientali delle spiagge che insistono sul loro territorio.

In assenza della riposta al questionario la candidatura al riconoscimento decade automaticamente.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(20 novembre 1997)

---

BEVILACQUA, MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso: che nella puntata di «Macao», trasmessa ieri sera su Raidue e condotta da Alba Parietti, l'attore teatrale Carmelo Bene si è espresso asserendo che «il Papa non è nessuno perchè è figlio di Dio che non esiste»;

che il contenuto dell'intervento di Bene, registrato la scorsa settimana, era noto già dal giorno precedente;

che il vicesegretario del CCD, Marco Follini, e il Colir (Comitato laico per la libertà religiosa) avevano esortato Raidue a non mandare in onda il monologo di propaganda antireligiosa;

che nonostante ciò il direttore di Raidue e il regista del programma non hanno ritenuto di dover tagliare il programma;

che la conduttrice Alba Parietti avrebbe sostenuto che non si è trattato di provocazione premeditata, bensì di improvvisazione dello stesso Bene;

che, tuttavia, simili espressioni non dovrebbero rientrare nella linea editoriale di un servizio pubblico,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, in uno Stato a prevalente religione cattolica, i cui rapporti con la Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, interventi come quelli dell'attore Bene non siano da ritenersi eccessivamente trasgressivi e provocatori;

se, pur nel rispetto del principio che tutela la libertà di manifestazione del proprio pensiero, tali affermazioni non siano da ritenersi lesive del sentimento religioso;

quali provvedimenti si intenda adottare affinché il servizio televisivo presti una diversa attenzione e un maggior rispetto nei confronti degli utenti;

se non si intenda adottare provvedimenti nei confronti dei responsabili del programma.

(4-05442)

(17 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno precisare che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Per quanto concerne in particolare il criticato intervento di Carmelo Bene durante la puntata di «Macao» andata in onda il 16 aprile 1997 si fa presente che in merito alla vicenda il direttore di RAI DUE, Carlo Freccero, ha ampiamente riferito alla predetta Commissione nel corso dell'audizione del 29 aprile 1997.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(28 novembre 1997)

---

BUCCIERO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che, a seguito della legge n. 87 del 1994, ai dipendenti pubblici cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 spetta la riliquidazione della buonuscita per il ricalcolo della indennità integrativa speciale;

che il legislatore ha tenuto conto anche dei dipendenti cessati prima della fatidica data del 1° dicembre 1984, inserendo all'articolo 3 la salvaguardia per coloro che hanno prodotto ricorso o che comunque

hanno interrotto i termini di prescrizione per richiedere il calcolo della LIS nella buonuscita;

che l'INPDAP di Bari, comunque, fino a maggio 1996, nonostante le numerose richieste, ha sempre rigettato le domande di riliquidazione degli ex dipendenti che sono andati in pensione prima del 1° dicembre 1984 e che hanno interrotto i termini di prescrizione così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 87 del 1994;

che la direzione centrale studi dell'ente, riscontrando una nota della Cisl di Bari, ha ritenuto che «... abbiano diritto al beneficio in questione gli ex iscritti cessati dal servizio prima del 1° dicembre 1984 e che siano titolari di ricorso...»;

che il consiglio d'amministrazione dell'INPDAP ha ritenuto che comunque il pagamento delle spettanze dei ricorrenti potrà essere corrisposto dopo che siano state valutate singolarmente le posizioni;

che pertanto le sedi potranno procedere alla riliquidazione solo ove sussistano le seguenti condizioni, ovvero che sia stato presentato ricorso; il ricorso risulti pendente alla data del 6 febbraio 1994; sia stata accertata l'estinzione del giudizio da parte dell'organo competente; l'interessato abbia prodotto la domanda di riliquidazione entro il 30 settembre 1994;

che, in base a questo orientamento, l'INPDAP, sede di Bari, sta inoltrando ai ricorrenti la richiesta della documentazione probatoria delle condizioni poste dal consiglio d'amministrazione dell'ente,

si chiede di sapere:

se non sia più opportuno che gli accertamenti per le condizioni richieste dal consiglio d'amministrazione dell'INPDAP per il ricalcolo della buonuscita dei cessati prima del 1° dicembre 1984 siano svolti direttamente dagli uffici, atteso che i ricorsi sono stati notificati all'ENPAS, evitando, così, un ulteriore aggravio di spese da parte di pensionati;

se vi siano i fondi necessari per il pagamento delle riliquidazioni;

entro quanto tempo saranno definite le pratiche giacenti.

(4-02496)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. - L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha sancito il diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con l'inclusione di una quota dell'I.I.S., anche per i dipendenti statali cessati dal servizio anteriormente al 1° dicembre 1984 e per i quali non fossero ancora «giuridicamente esauriti» i rapporti attinenti alla liquidazione della suddetta prestazione.

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, su conforme parere del Ministero del tesoro, ha ritenuto di poter considerare non ancora esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione della buonuscita solo qualora l'interessato avesse presentato, entro i termini quinquennali di prescrizione, apposito ricorso giurisdizionale ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 87 del 1994

(6 febbraio 1994), qualora fosse stata dichiarata l'estinzione del giudizio e fosse stata presentata, entro il 30 settembre 1994, domanda di riliquidazione.

L'INPDAP, per agevolare i pensionati, nel mese di dicembre 1996 ha impartito a tutte le Sedi provinciali dell'Istituto dettagliate istruzioni precisando che, per la verifica dei requisiti che davano diritto alla riliquidazione, poteva essere ritenuta valida, in luogo delle copie autentiche delle sentenze di estinzione del giudizio, una semplice «autocertificazione sottoscritta dagli interessati».

Tutte le sedi periferiche, compresa quindi quella di Bari, hanno potuto così procedere alle riliquidazioni sulla base delle dichiarazioni presentate dai pensionati, i quali, quindi, non hanno sostenuto alcuna spesa.

L'INPDAP ha precisato, infine, che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 87 del 1994 si deve provvedere con appositi stanziamenti annuali nel bilancio dello Stato, mentre l'Istituto si limita ad anticipare le somme necessarie che gli verranno, poi, rimborsate dal Ministero del tesoro.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(26 novembre 1997)

CARCARINO, MANZI, CÒ, CAPONI. – *Ai Ministri dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che per la sua configurazione geografica e geologica un quarto del territorio del nostro paese è ad alto rischio di inondazioni e smottamenti, anche per una sconsiderata politica attuata negli anni passati di disboscamento selvaggio e di una urbanizzazione senza limiti;

considerato che vi sono intere città come Orvieto, Orte e Todi che poggiano su terreni che subiscono un continuo e progressivo sfaldamento e visto che in passato eventi della natura si sono trasformati in calamità nazionali come per esempio la Valtellina, l'alluvione del Piemonte, le frane delle langhe del Monferrato e l'attuale emergenza della periferia di Napoli per la mancanza di specifiche attività di prevenzione e sorveglianza,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano attuare per una efficace prevenzione di questo problema e quali interventi siano in programma per le opere di consolidamento per i danni del disastro alluvionale in Piemonte e quali interventi siano stati predisposti con la collaborazione della regione Campania e il comune di Napoli per l'emergenza della franosità di alcune zone della città.

(4-03561)

(21 dicembre 1996)



RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, si fa presente che questa Amministrazione, per far fronte agli eventi alluvionali e franosi sul territorio, unitamente alle Regioni ed alle autorità di bacino è impegnata, per quanto di competenza, ad attuare, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate per la difesa del suolo, gli interventi che gli Uffici tecnici locali (Genio Civile, provveditorati alle OO.PP. Province e Comuni) segnalano come prioritarie.

Per quanto concerne la Campania, il settore regionale del genio civile di Napoli ha riferito che, a seguito degli eventi calamitosi dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, il Ministero dell'Interno con ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 ha nominato il Presidente della giunta Regionale della Campania Commissario delegato agli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica.

Sulla base delle indicazioni della suindicata ordinanza il Commissario delegato ha istituito un Comitato di tecnici, esperti del settore idrogeologico, al fine di predisporre un piano infrastrutturale di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica sulla base di una prima ricognizione dei danni effettuata dai settori provinciali del genio civile ai quali i Comuni, le Province e le comunità montane hanno segnalato i dissesti verificatisi sul proprio territorio.

In attesa della relazione conclusiva del suindicato piano che fisserà la priorità degli interventi, il Commissario delegato ha provveduto a finanziare sette interventi di somma urgenza al fine di eliminare situazioni di pericolo immediato, di cui n. 3 già eseguiti.

Anche l'Autorità di bacino del fiume Po, sulla base delle proposte avanzate dalle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta ed Emilia – Romagna, ha approvato il piano stralcio 45, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 94 del 31 luglio 1995, finalizzato alla tutela e salvaguardia dell'assetto idraulico-fluviale del bacino del Po.

Gli interventi previsti dal citato piano sono finanziati dalla legge n. 22 del 1995 e n. 35 del 1995.

Per quanto riguarda il Lazio e l'Umbria, l'autorità di bacino del Tevere e la regione Umbra hanno destinato quote significative delle disponibilità relative alla difesa del suolo per il risanamento dei bacini imbriferi del lago Trasimeno e del lago di Piedilugo.

Altre somme sono state destinate per il contenimento di eventi franosi nella zona della Cascata delle Marmore, nei Comuni di Norcia, Foligno, Perugia, nonchè per la sistemazione idraulica di numerosi corsi d'acqua ed il risanamento di acquedotti e fognature.

Da ultimo, il rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545 (consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi) è stato disposto con legge 23 luglio 1997, n. 242 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997).

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(3 dicembre 1997)

COLLA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il giorno 20 luglio 1997 l'interrogante ha visitato, in compagnia dell'ex senatore Valentino Perin e del consigliere regionale Maurizio Parma, il carcere bolognese della Dozza dove sono rinchiusi due dei componenti della Serenissima armata: Antonio Barison e Flavio Contin;

che le intenzioni degli stessi erano quelle di parlare con i suddetti detenuti o salutarli, ma questo ci è stato impedito dal comandante della polizia penitenziaria che si è giustificato dichiarandoci la necessità di una autorizzazione del magistrato;

che l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario prevede tra i soggetti ammessi all'ingresso negli istituti di prevenzione e pena senza autorizzazione governativa alcuna, i membri del Parlamento;

che tale previsione trae fondamento, nell'intenzione del legislatore, di consentire a soggetti investiti di poteri e prerogative derivanti dal rappresentare la sovranità popolare di verificare direttamente le condizioni di trattamento e carcerazione dei detenuti,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito ai fatti sopra esposti;

quali iniziative intenda adottare per punire eventuali abusi e per far sì che il personale degli istituti di pena rispetti le disposizioni previste dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario in ordine alla trasparenza dell'amministrazione e alla possibilità di verifica da parte di soggetti istituzionali rappresentanti della volontà popolare.

(4-07242)

(29 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'onorevole interrogante, l'ex senatore Valentino Perin e il consigliere regionale Maurizio Parma risultano aver fatto ingresso alla Casa Circondariale di Bologna alle ore 17,10 del 20 luglio 1997 ed esserne usciti alle 18,15. Da quanto riferito dalla direzione, nel corso della visita sono stati accompagnati dal Comandante dell'istituto e da un vice ispettore.

Appena giunti alla sezione ove era ristretto il detenuto Barison Antonio, l'agente di servizio ha fatto presente che questi si trovava, in quel momento, nel locale docce, ma i visitatori non hanno ritenuto di aspettarlo, dovendo assolvere un altro impegno. Nell'accomiatarsi pregavano, peraltro, l'agente di servizio di portare i loro saluti al Barison.

Quanto al detenuto Contin Flavio, si fa presente che il medesimo, contrariamente a quanto ritenuto dall'interrogante, non ha mai fatto ingresso presso l'istituto di Bologna.

Si ritiene, pertanto, di escludere che nel caso in esame siano state limitate le prerogative dei membri del Parlamento o non siano state rispettate le disposizioni di cui all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(1° dicembre 1997).

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso che il consiglio regionale lombardo della Federazione italiana della caccia, ha inviato in data 15 maggio 1997, una lettera a firma del presidente Giacomo Lanzini, indirizzata al presidente della giunta regionale della Lombardia, all'assessore alla Caccia della regione, ai parlamentari lombardi, ai presidenti delle amministrazioni provinciali della Lombardia, alle associazioni agricole regionali, all'Unavi e ai presidenti provinciali della Federazione della caccia in cui si legge:

«Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997, "Modificazione dell'elenco di specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997, con il quale vengono escluse le specie passero, passera mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola, brancolino di monte, pittima reale, è un atto grave per la sostanza, per il metodo e per il contesto in cui è maturato e richiede un intervento urgentissimo.

La vicenda sollecita considerazioni ad ampio raggio sulle direttive comunitarie e sul rapporto dell'Italia con l'Europa, sulla legge n. 157 del 1992 e sui suoi limiti sul terreno delle attribuzioni di competenze alle regioni, sulla capacità dell'Esecutivo nazionale ed in particolare, del Ministro delle risorse agricole di governare la materia.

La direttiva 409/79 mostra ogni giorno di più di essere ormai fuori tempo, ma l'Italia non riesce o non vuole farsi carico di una doverosa iniziativa per la modifica degli allegati, con l'inclusione fra le cacciabili di specie da noi tradizionali ed in ottimo stato di consistenza; il Ministero delle risorse agricole assume impegni che sistematicamente disattende; il Governo parla di federalismo ma scavalca le regioni con atti unilaterali, rispondendo con un decreto di decurtazione delle specie cacciabili alle numerose sollecitazioni delle regioni stesse che chiedevano, al contrario, norme chiare per l'attuazione delle deroghe anche ad altre specie e l'azione dell'Esecutivo in sede Unione europea per cambiare la direttiva.

Il Governo si fa scudo della direttiva comunitaria 409/79, ma ne dimentica la parte che affida agli Stati la facoltà di introdurre deroghe per le cacce tradizionali per specie che arrecano danni all'agricoltura: si tratta di una facoltà che, per un Governo che conosce le cose e che voglia tutelare gli interessi del Paese, è un preciso dovere.

È evidente che una soluzione strutturale e definitiva passa dalla modifica della Direttiva e da una diversa attribuzione delle competenze fra lo Stato e le Regioni, ma intanto, nella situazione attuale, il minimo che il Governo doveva fare era l'emanazione di un altro provvedimento contestuale a quello assunto, con il quale dovevano essere fissate le modalità di prelievo in deroga per le specie escluse dall'articolo 18.

Il Ministero delle risorse agricole ha mostrato gravissimi limiti anche in questa circostanza, che si somma all'incapacità di seguire complessivamente l'applicazione della legge n. 157: dalla mancata presentazione in Parlamento dello stato di attuazione della riforma, ai pareri contraddittori e difformi espressi in sedi di commissariati di Governo sulle leggi regionali, al mancato coordinamento con il Ministero dell'ambiente per l'applicazione delle leggi 157 del 1992 e 394 del 1991, all'assenza di ogni rapporto - peraltro ripetutamente sollecitato - con l'associazionismo venatorio; è un lungo elenco di inoperosità, disattenzione, omissioni.

Il decreto del 21 marzo, atto tecnicamente assurdo e chiaramente rivolto a colpire i cacciatori italiani, ha effetti devastanti per l'attuazione della riforma, semina sfiducia, mina la credibilità di un processo che già in tante realtà cominciava a produrre frutti interessanti e danneggia gravemente il settore agricolo, che da anni chiede certezze e protezione per le produzioni e che si trova invece vittima di un provvedimento del tutto contrario.

Occorre che il Ministero delle risorse agricole e il Presidente del Consiglio, che ha firmato il decreto e che è comunque responsabile primo delle decisioni del Governo, siano chiamati a porre immediato rimedio alla grave situazione determinatasi. Nessuna parola di spiegazione o di giustificazione è ammissibile, se non tradotta nel solo modo attraverso cui dovrebbe parlare un Governo: un atto preciso e puntuale, che assicuri la caccia alle specie escluse dall'articolo 18, detti modalità inequivocabili per l'applicazione delle deroghe, ne garantisca il rispetto in sede di esame dei commissariati di Governo»,

si chiede di sapere:

se la Federazione italiana della caccia abbia finalità sportive o come si evince dal testo della succitata lettera, finalità prettamente venatorie e rappresentative di categorie del mondo dell'agricoltura;

se più in generale la caccia dei volatili possa in alcun modo riconoscersi come pratica sportiva e se ciò non vada contro i principi del Comitato olimpico nazionale italiano;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno escludere la Federazione italiana della caccia dal CONI.

(4-06082)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, sono stati sentiti il CONI e la Federazione italiana della Caccia, i quali hanno fatto presente quanto segue.

La legge n. 157 del 1992 attribuisce alle associazioni venatorie compiti di gestione ambientale e del territorio.

La Federazione italiana della Caccia è, al tempo stesso, Federazione sportiva del Comitato olimpico nazionale italiano (come dimostrano i campionati nazionali ed internazionali organizzati) ed elemento portante della riforma della gestione territoriale e della protezione della fauna,

come si può rilevare dalla presenza maggioritaria (60 per cento complessivo) degli agricoltori e dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia. Da qui l'attenzione della Federazione alle esigenze del mondo agricolo.

L'attività sportiva della F.I.D.C. non si limita alla sola caccia ai volatili, in quanto comprende anche le molte gare di cinofilia venatoria periodicamente organizzate.

Quanto ai problemi più generali attinenti all'attività venatoria, essi formano oggetto di più ampio dibattito, che prescinde dal mero aspetto relativo alla Federazione italiana della caccia.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(1° dicembre 1997)

---

DOLAZZA. — *Ai Ministri della difesa, della sanità, di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Premesso:

che da tempo risulta che nell'ambito del Ministero della difesa l'effettivo potere decisionale è stato delegato a persona conosciuta come il «professore Zaragoza»;

che pratiche, pareri, iniziative maturate attraverso le scale gerarchiche e funzionali degli uffici ministeriali e degli Stati maggiori risultano fermate, modificate o facilitate a discrezione del citato «professore Zaragoza», le cui iniziative s'avvantaggerebbero di corsie preferenziali per l'approvazione del Ministro e del Consiglio dei ministri nonchè per l'accesso all'esame parlamentare;

che di recente al «professore Zaragoza» è attribuito uno schema di disegno di legge relativo al riordino della sanità militare, ove, fra l'altro, è prevista sia l'integrazione totale dei tre servizi sanitari delle Forze armate con nuove valutazioni degli ufficiali comprendenti anche la retrocessione di grado, sia la liquidazione dell'Istituto chimico farmaceutico militare; detto schema di disegno di legge risulta essere stato ispirato dal progetto di riordino della sanità militare spagnola, attuato nel paese iberico con risultati disastrosi,

si chiede di conoscere:

quali siano le esatte mansioni nell'ambito del Ministero della difesa di persona conosciuta come il «professore Zaragoza», una volta accertato che effettivamente esista;

da quando abbia avuto inizio il rapporto di quest'ultimo (se effettivamente esistente) con il Ministero stesso e quali siano le condizioni di detto rapporto (remunerazione annua totale lorda, comprese indennità varie e rimborsi spese; disponibilità di ufficio, di segreteria, di auto di servizio con autista e di scorta; numero, destinazione, costo e motivazioni dei viaggi di servizio compiuti dall'inizio del rapporto; curriculum professionale con particolare riguardo per i titoli che ne giustificano il

rapporto di consulenza con il Ministero della difesa; specifiche mansioni; documentazione relativa agli adempimenti fiscali e previdenziali di legge);

se il Ministro della difesa sia in grado di escludere in modo tassativo che il nominato «professore Zaragoza» (se effettivamente in vita) abbia svolto e svolga funzioni eccedenti quelle legalmente ammissibili per un rapporto di consulenza;

se il Ministro della difesa sia in grado di escludere in modo tassativo che il nominato «professore Zaragoza» (se effettivamente esistente) sia o sia stato in rapporti di lavoro con la Finmeccanica (e/o aziende a quest'ultima associata) e con la nota Nomisma e che abbia ottenuto l'attuale rapporto di lavoro con il Ministero della difesa su pressioni di dirigenti della Finmeccanica (e/o aziende associate) o di Nomisma;

se il Ministro della difesa sia informato del fatto che l'Istituto chimico farmaceutico militare (dal «professore Zaragoza» destinato ad essere liquidato) sia l'unica entità atta a produrre in Italia farmaci della gamma dei cosiddetti «orfani», non d'interesse dall'industria farmaceutica privata, ma rientranti nelle elementari necessità della sanità militare che di recente, per soddisfare impellenti esigenze, è stata costretta ad approvvigionarsi di detti farmaci in Svizzera a prezzo altissimo, maggiorato dei diritti doganali;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di avviare un'indagine sulle vicende ministeriali connesse con il nominato «professore Zaragoza» (se effettivamente in vita), ascoltando con priorità i Capi di Stato maggiore, il segretario generale del Ministero della difesa (e il direttore nazionale degli armamenti) ed i direttori generali interessati per competenza;

se il Ministro della difesa ritenga di escogitare un *iter* atto a portare ad attuazione lo schema del «professore Zaragoza» (se effettivamente esistente) per il riordino della sanità militare, evitando l'esame da parte del Parlamento e senza tenere conto adeguatamente dei pareri dei più alti ufficiali dei servizi sanitari militari, del Ministero della sanità, del Ministero della funzione pubblica, dei Capi di Stato maggiore e del segretario generale del Ministero della difesa (e direttore nazionale degli armamenti);

se il Ministro della difesa, una volta accertata l'esistenza in vita e la presenza nell'ambito del Ministero della difesa del personaggio in questione, non ritenga opportuno di rescindere con immediatezza il rapporto di consulenza fra il «professore Zaragoza» ed il Ministero della difesa, cestinando schemi di disegno di legge o di altri provvedimenti da questi eventualmente prodotti.

(4-05126)

(3 aprile 1997)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che non è pervenuta risposta all'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-05126 del 3 aprile 1997 col quale si solleciti-

tava il Ministro della difesa a fornire ragguagli circa l'esistenza nell'ambito del Ministero della difesa di un personaggio, identificato come «professore Zaragoza», non proveniente dai ruoli del personale dell'amministrazione pubblica in questione, ma abilitato con elevato livello discrezionale ad adempimenti di molto superiori a quelli attribuiti ad un consulente del Ministro con inevitabile interferenza con ufficiali, funzionari ed uffici istituzionalmente responsabili;

che l'omessa risposta del Ministro della difesa all'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-05080 del 2 aprile 1997 è stata compensata da una dettagliata relazione della rappresentanza sindacale unitaria CGIL, CISL, UIL dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ove il nominato «professore Zaragoza», qualificatosi come consulente del Ministro della difesa, su incarico di quest'ultimo ha effettuato - in previsione dell'elaborazione di un provvedimento di legge relativo al futuro dello Stabilimento stesso - una «ricognizione conoscitiva» fra le ore 15 e le 17.30 (si consideri che l'orario di lavoro del personale di detto Stabilimento è il seguente: ore 8.00-15.40);

che - indipendentemente dai titoli in possesso del nominato «professore Zaragoza» ad effettuare «ricognizioni conoscitive» quali quella compiuta nello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze - è dubbio che il consulente del Ministro della difesa abbia potuto adeguatamente apprezzare funzioni, capacità ed esigenze di detto Stabilimento;

che lo stesso, se non può vantare una gestione economicamente in attivo, assolve per il Ministero della sanità e per le Forze armate delicati ed insostituibili compiti che impongono per le prospettive dello Stabilimento una soluzione ponderata e concordata e comunque incompatibile con le conclusioni sbrigative manifestate dal consulente del Ministro della difesa,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo non ritengano urgente avviare un'indagine sulla legittimità dell'operato del «professore Zaragoza» e sulle eventuali, connesse responsabilità del Ministro della difesa;

l'epoca in cui abbia avuto inizio il rapporto tra il «professore Zaragoza» ed il Ministero della difesa;

quale sia lo specifico incarico attribuito al «professore Zaragoza» a giustificazione del rapporto di cui al precedente capoverso;

quali siano i titoli e le esperienze che detto «professore Zaragoza» può vantare a giustificazione del rapporto di cui ai precedenti capoversi;

quali siano le condizioni del rapporto tra il «professore Zaragoza» ed il Ministero della difesa (remunerazione annua totale lorda; indennità varie e rimborsi spesa; disponibilità di ufficio, di segreteria, di automobile, di autista e di scorta);

il numero, la destinazione, la motivazione, il costo complessivo dei viaggi di servizio compiuti in Italia e all'estero dal «professore Zaragoza» per conto del Ministero della difesa;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo siano in grado di escludere in modo tassativo che il «professore Zaragoza» sia o sia stato in rapporti di lavoro con la Finmeccanica (e/o aziende a quest'ultima associate) e con la nota Nomisma o che abbia avuto l'attuale rapporto di lavoro con il Ministero della difesa su pressioni di dirigenti della Finmeccanica (e/o aziende associate) e della Nomisma;

quale influenza eserciteranno relazioni e pareri del «professore Zaragoza» su provvedimenti relativi al riordino della sanità militare e all'eventuale ristrutturazione dell'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze e se tali relazioni e pareri concordino con quelli dei vertici della sanità militare.

(4-06045)

(27 maggio 1997)

*DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. – Premesso:*

che non è pervenuta risposta all'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-05126 del 3 aprile 1997 col quale si sollecitavano al Ministro della difesa ragguagli circa l'esistenza nell'ambito del Ministero della difesa di un personaggio, identificato come «professor Zaragoza», non proveniente dai ruoli del personale dell'amministrazione pubblica in questione ma abilitato con elevato livello discrezionale ad adempimenti di molto superiori a quelli attribuiti ad un consulente del Ministro con inevitabile interferenza con ufficiali, funzionari ed uffici istituzionalmente responsabili;

che non è pervenuta risposta all'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-06045 del 27 maggio 1997 ove si faceva fra l'altro rilevare come l'omessa risposta del Ministro della difesa all'atto di sindacato ispettivo cui al precente capoverso (Senato della Repubblica 4-05126 del 3 aprile 1997) era compensata da una dettagliata relazione della rappresentanza sindacale unitaria CGIL-CISL-UIL dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ove il nominato «professor Zaragoza», qualificatosi come consulente del Ministro della difesa, su incarico di quest'ultimo effettuava – in previsione dell'elaborazione di un provvedimento di legge relativo al futuro dello Stabilimento stesso – una sommaria «ricognizione conoscitiva»;

che nell'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-06045 del 27 maggio 1997, menzionato al precedente capoverso e rimasto senza risposta si chiedeva sia l'avvio di un'indagine indipendente sull'operato di detto professor Zaragoza, sia di conoscere:

tempi d'inizio del rapporto fra il Zaragoza ed il Ministero della difesa;

specifico incarico attribuito nell'ambito del Ministero della difesa a detto Zaragoza e relativa giustificazione;



condizioni del rapporto e retribuzione netta (indennità varie e rimborsi, spesa, disponibilità di ufficio, segreteria, automobile, autisti e scorta); numero destinazione, motivazione e costo complessivo dei viaggi definiti di servizio compiuti in Italia ed all'estero dal Zaragoza per conto del Ministero della difesa;

disponibilità del Presidente del Consiglio a smentire tassativamente che il Zaragoza sia o sia stato in rapporti di lavoro e/o di interessi con la Finmeccanica spa (e/o aziende associate) e/o con la nota Nomisma;

che, secondo informazioni che non è stato possibile accertare, detto professor Zaragoza percepirebbe annualmente dal Ministero della difesa un compenso di 800 milioni di lire e che, nel precedente incarico di lavoro, lo stesso Zaragoza avrebbe fatto ottenere alla Nomisma un contratto di ricerca consulenza di elevato importo,

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali non sia stato risposto alle interrogazioni del Senato della Repubblica 4-05126 del 3 aprile 1997 e 4-06045 del 27 maggio 1997;

la fondatezza delle informazioni, sintetizzate all'ultimo capoverso della premessa, relative alla retribuzione del professor Zaragoza ed alle vicende incentrate sulla società Nomisma;

se non si ritenga opportuno, a salvaguardia del residuo prestigio delle gerarchie militari allontanare con sollecitudine il Zaragoza dal Ministero della difesa e por fine alla «delega totale» sull'attività ministeriale attribuita allo stesso professore dal Ministro della difesa;

se non si ritenga di avviare un'indagine indipendente sull'attività ministeriale del Zaragoza e sulla delega di fatto a quest'ultimo attribuita dal Ministero della Difesa.

(4-06288)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. (\*) – In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in applicazione delle disposizioni del Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, recante «semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri», al professor Carlos Zaragoza, nel corso del secondo semestre dell'anno 1996, è stato conferito il primo incarico di studio e di supporto per l'individuazione, attraverso un'approfondita analisi dell'attuale assetto organizzativo della difesa, di ipotesi di riordino volte ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane e a rendere più snelle ed efficaci le procedure di lavoro, riportando a tale scopo i risultati alla *task-force* all'uopo costituita presso lo Stato Maggiore della difesa.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Il professor Zaragoza è un eminente studioso di problemi di organizzazione, settore nel quale vanta una lunga carriera professionale che lo ha portato ad operare negli Stati Uniti, Canada, Spagna, Germania, Italia, Inghilterra, Svizzera, Argentina, Perù, Cile ed in altri Paesi.

Egli, per la vasta formazione accademica e per la specifica esperienza acquisita nei lunghi anni di attività svolta, possiede, quindi, per l'incarico conferitogli, un'altissima professionalità che non è dato di riscontrare nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

Il compenso per il predetto studio è stato stabilito in lire 70 milioni (a carico del capitolo 1671 «Compensi per speciali incarichi»), soggetto alle ritenute di legge e comprensivo delle spese di soggiorno e viaggi.

Va precisato che la valutazione dei risultati conseguiti dall'attività svolta e del prodotto della stessa è stata effettuata da apposito Comitato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1994, per verificarne la conformità alla richiesta formulata con il decreto di incarico e solo dopo l'accertamento della piena corrispondenza degli studi compiuti alle finalità ad essi connesse si è proceduto alla liquidazione delle spettanze dovute.

Successivamente, al professor Zaragoza, nell'anno 1997, nel rispetto della suddetta procedura, è stato conferito un nuovo incarico, tuttora, in corso, finalizzato a ricercare possibili soluzioni ai complessi problemi scaturenti dal riordinamento riduttivo dello strumento militare, previsto dal nuovo modello di Difesa, nei suoi vari e molteplici aspetti; anche per questo studio è stato fissato un compenso di 70 milioni di lire che saranno liquidati al termine della valutazione dei risultati conseguiti e dell'attività svolta.

Come si evince da quanto precede, il compenso di 800 milioni che il professor Zaragoza percepirebbe annualmente dal Ministero della difesa, di cui fa cenno nell'interrogazione, è del tutto fantasioso.

Per quanto attiene, poi, al quesito concernente eventuali rapporti di lavoro intrattenuti con altri Enti non facenti capo al Ministero della difesa, si osserva che essi, a prescindere dalla loro sussistenza o meno, nulla hanno a che vedere con la scelta operata dal Ministro per il conferimento degli incarichi in parola, che trova la sua ragione esclusiva nella straordinaria preparazione e provata competenza dello studioso.

In ogni caso, per completezza di risposta, si fa presente che il professor Zaragoza non ha mai avuto rapporti di lavoro con la Società «Nomisma», mentre per il Gruppo Finmeccanica ha svolto attività di consulenza in vari periodi con discontinuità nell'arco di tempo che va dal 1989 all'inizio del 1995.

Tutto ciò evidenziato, in merito ai restanti contenuti delle interrogazioni nn. 4-05126 e 4-06045, la cui risposta peraltro era di imminente invio, si precisa che lo schema di disegno di legge relativo al riordino della Sanità militare, ivi citato, non può essere assolutamente attribuito all'iniziativa del professor Zaragoza, così come affermato, in quanto si tratta di un articolato, tuttora in via di perfezionamento, predisposto a suo tempo dagli Stati Maggiori di F.A. e sul quale si è espresso il Co-

mitato dei capi di Stato maggiore. Detto schema di provvedimento, nell'attuale stesura, non riguarda affatto lo Stabilimento chimico farmaceutico militare, a cui si fa cenno nell'interrogazione, in quanto tale struttura rientra, insieme agli altri 35 Stabilimenti ed arsenali militari dell'area tecnico-industriale, nel progetto di riorganizzazione di cui allo schema di decreto legislativo deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri del 29 agosto 1997 e sul quale sono già stati acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari.

È in tale ambito normativo che dovranno essere affrontate le problematiche riferite al predetto Stabilimento, una struttura, peraltro, a cui sono riconosciute particolari potenzialità per la produzione di farmaci e presidi (emoderivati e vaccini).

*Il Ministro della difesa*  
ANDREATTA

(1° dicembre 1997)

---

FIGURELLI, BERTONI, DE ZULUETA, BATTAFARANO, DIANA Lorenzo, PARDINI, FALOMI, LOMBARDI SATRIANI, PELLEGRINO, MARINI, MONTAGNINO, CORRAO, CALVI, SCIVOLETTI, PREDI, LAURICELLA. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Si chiede di conoscere:

se non convengano di chiedere alla Rai, e di far conoscere alla pubblica opinione e ai cittadini che pagano il canone, le ragioni di una scelta (o di un grande errore) che clamorosamente contrasta con la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della strage di Portella delle Ginestre e che ha un segno opposto al significato e al valore conferiti a questi avvenimenti dalla settimana di manifestazioni culturali e politiche organizzate da cgil cisl uil e dai comuni di Piana degli Albanesi, Altotondo, Montelepre, Partinico, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Palermo sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio: un capolavoro del cinema, il «Salvatore Giuliano» di Francesco Rosi, è stato tolto al grande pubblico, affidato alla programmazione di «quelli della notte», e oscurato nell'inaccessibile orario Rai tre delle tre e venticinque della notte tra il 30 aprile e il 1° maggio;

se non ritengano di dover chiedere alla Rai di ridare il film di Francesco Rosi nelle condizioni di massima audience, di far conoscere – nel montaggio che ne ha fatto a Piana degli Albanesi il regista Pasquale Scimeca o in altre forme – il materiale di repertorio che l'Istituto Luce ha messo a disposizione della settimana di iniziative per il cinquantenario, e, ancora, di portare il grande pubblico a Portella delle Ginestre non solo attraverso l'occhio del cinema, ma anche con informazione e programmi capaci di impedire ogni rimozione e misconoscimento di quella strage politico-mafiosa che nel primo maggio 1947 ha insanguinato la nascita dell'autonomia siciliana e della democrazia italiana.

(4-05620)

(6 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha rilevato che le trasmissioni concernenti la celebrazione del primo maggio hanno seguito la programmazione dei palinsesti stabiliti trimestralmente in accordo con le parti sociali.

I programmi maggiormente rappresentativi, ha riferito la concessionaria, sono stati la ripresa della manifestazione per l'anniversario della strage di Portella della Ginestra, a Piana degli Albanesi e il concerto straordinario in diretta da Piazza San Giovanni, in Roma, dedicato ai diritti umani e sindacali nel mondo.

Per quanto riguarda la collocazione del film «Salvatore Giuliano», la concessionaria ha precisato di averlo inserito, in occasione della vigilia dell'anniversario del tragico primo maggio, nel contesto di una serie di classici ad ampio respiro comprendenti film, inchieste, documentari e sceneggiati che già da diverse settimane va in onda in orario notturno.

La scelta oraria è stata operata al fine di contemperare l'esigenza di programmare in orari di «audience» elevato trasmissioni rivolte ad ampie fasce di pubblico con quella di valorizzare un classico del cinema particolarmente apprezzato dai cinefili.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(28 novembre 1997)

---

FLORINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –  
Premesso:

che, con frequenza sempre maggiore, utenti della Telecom Italia spa ricevono inaspettate bollette telefoniche il cui importo supermilionario sembra del tutto ingiustificato, considerati soprattutto gli importi usuali delle precedenti bollette rapportate alle limitate possibilità economiche degli stessi utenti, per la maggior parte appartenenti a famiglie monoreddito;

che, nei mesi scorsi, in particolar modo a Posillipo (Napoli) si è scatenata una «vera e propria guerra» alla Telecom, a seguito di un assurdo «bombardamento» di bollette telefoniche «da capogiro» pervenute agli utenti di questa zona, i quali, nonostante abbiano inoltrato reclami alla Telecom, denunciando la presenza di anomalie e richiedendo i tabulati con il dettaglio delle telefonate, sono stati oggetto della più assoluta indifferenza e si sono ritrovati, per giunta, con la linea telefonica staccata;

che, in seguito alle numerose e «anomale» vicende Telecom (maxibollette, disguidi, linee inesistenti, truffe di telefonini, manomissioni alle centraline Telecom di quartiere, eccetera) verificatesi non solo a Napoli, a Pompei e in provincia di Caserta, ma in tutta l'Italia, l'ACU-SP (Associazione dei contribuenti e utenti dei servizi pubblici) si è fatta promotrice di una petizione a carattere nazionale perchè la Telecom provveda ad impiantare nelle abitazioni private, come nei pubblici esercizi, un contatore affinchè l'utente possa sempre controllare il proprio traffico telefonico e il relativo consumo (come avviene da sempre anche per l'energia elettrica, il gas e l'acqua) e soprattutto perchè possa, a ragion veduta, contestare le proprie bollette telefoniche;

che è fin troppo evidente che l'uso del telefono (che fino alcuni decenni fa poteva essere considerato un servizio riservato ad un'utenza ristretta) è ormai entrato a far parte dei servizi di prima necessità;

che, oltre alle numerose interrogazioni parlamentari presentate a tale riguardo, già da due anni è stato sottoposto all'esame del Parlamento un disegno di legge recante norme per l'installazione di un contascatti, da parte della SIP-Telecom Italia, nelle abitazioni private;

che il fatto che finora nei contratti della SIP-Telecom Italia sia esclusa l'installazione dei contatori a domicilio e che, addirittura, la possibilità di fornire lettori di scatti su richiesta dell'utente, oltre a comportare un costo aggiuntivo per il richiedente, non conferisca alla registrazione degli scatti stessi alcun valore probatorio (ai fini della determinazione delle periodiche fatture di consumo) non può non essere considerato un vero e proprio abuso, che è durato così a lungo per la semplice ragione che il servizio telefonico è fornito in regime di monopolio e la concessionaria pubblica non si è fino ad oggi preoccupata sufficientemente di tutelare gli utenti;

che, se l'impossibilità per gli utenti di conoscere, e quindi di dimostrare, l'effettivo proprio consumo telefonico è stata tollerata fino ad oggi non è detto che possa perpetuarsi anche per il futuro, considerati i fenomeni, tutt'altro che sporadici, verificatisi negli ultimi anni, di errato o «inspiegabile» addebito di scatti per cifre particolarmente elevate, anche su linee telefoniche in appartamenti chiusi e da tempo non abitati;

che tale stato di cose, inoltre, comporta che i presunti furti di scatti o, comunque, gli «errori» di chiamate dovuti, ad esempio, a guasti o difetti di manutenzione vanno comunque a carico dell'utente, senza nessuna seria possibilità da parte dello stesso di poter utilmente far valere l'illegittima intromissione sulla propria linea o l'avvenuto disservizio;

che l'attuale sistema di pagamento tramite la bolletta, poi, non consente all'abbonato alcun serio controllo, in quanto, come detto, il misuratore degli scatti si trova presso le centrali della società (senza alcun sigillo e quindi senza alcuna garanzia che non possa essere manomesso); non vi è da parte dell'utente possibilità di accedervi per verificare le indicazioni che riporta e non è dato, inoltre, di conoscere le modalità e la natura degli accertamenti che la società assume di aver compiuto a seguito del reclamo dell'abbonato, reclamo, peraltro, definito dalla stes-

sa società concessionaria (articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale n. 484 del 1988);

che, quindi, il pagamento della bolletta, pur di fronte alla certezza dell'utente di un errore o di una illecita intromissione sulla sua linea telefonica da parte di terzi, resta l'unico possibile «rimedio» per evitare il gravissimo danno dell'interruzione del servizio, «minaccia» sempre incombente sull'intimorito ed indifeso abbonato;

che non appare evidente quali ragioni abbiano indotto e inducano a costituire ed a tollerare la situazione di rilevante squilibrio tra la posizione della SIP-Telecom e quella dell'utente, tenuto soprattutto conto del passaggio della gestione del servizio da un ente semipubblico ad una società privata che opera, per di più, in regime di monopolio;

che i funzionari della Telecom Italia non intendono accogliere le istanze presentate dagli utenti per individuare, dalla lettura dei tabulati, i numeri chiamati e la durata della comunicazione,

l'interrogante chiede di conoscere se al Ministro in indirizzo risulti:

quale sia a tutt'oggi il numero delle bollette contestate;

quale sia la somma incassata dalla Telecom per tali bollette;

quante sospensioni e distacchi del servizio siano stati eseguiti per tali bollette;

se e quali somme siano state incassate dalla Telecom a titolo di risarcimento dalle persone condannate per «furto di scatti»;

se, a seguito di tali condanne, siano stati restituiti agli abbonati gli importi che costoro sono stati «costretti» a pagare per illecita intromissione sulla propria linea telefonica;

quali seri ostacoli sussistano per l'impianto, presso l'abitazione dell'abbonato, di un apparecchio telefonico a schede che consenta di evitare l'angosciante attesa della bolletta;

se e quali provvedimenti si intenda adottare per imporre alla Telecom di consentire all'abbonato di leggere a distanza, ma gratuitamente, e non a pagamento, così come avviene oggi con il «servizio» 1717, i dati del contatore degli scatti che si trova presso la centrale;

quale ostacolo si frapponga alla diversificazione tra la disciplina del canone di abbonamento e quella di trasmissione, in maniera da evitare che chi paga il canone, e quindi manifesta chiaramente la volontà di restare abbonato al servizio, ma contesta l'ammontare degli scatti, debba essere esposto al rischio della sconnessione della rete;

se dai controlli eseguiti sia legittimo sostenere la liceità del credito vantato dalla Telecom Italia nei riguardi dei titolari delle predette utenze telefoniche;

se in base alle verifiche eseguite dalla Telecom Italia (da cui non sembrerebbero essere emerse anomalie tecniche tali da evidenziare errori di tassazione e manomissione degli impianti o inclusioni abusive) si possano escludere responsabilità della stessa Telecom, o di suoi dipendenti, nella esecuzione di telefonate, mai fatte dagli utenti ma i cui scatti sono stati ugualmente loro addebitati in modo arbitrario ed assolutamente inspiegabile;

se sia legittima la sospensione del servizio telefonico ai danni degli utenti che, prima di pagare le bollette inspiegabilmente salate che vengono loro recapitate, ritengono doveroso, a tutela dei propri fondamentali diritti, attendere l'esito dei controlli e delle relative verifiche;

se, per i motivi sopra esposti, non si ritenga opportuno intervenire al più presto al fine di regolarizzare e legittimare il rapporto Telecom-utente.

(4-02995)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha precisato che nella zona di Posillipo non sono state rilevate punte abnormi di reclami relativamente al traffico telefonico addebitato ed, invero, la percentuale delle lamentele non si è discostata dalla media nazionale.

Se si considera che nella regione Campania esistono circa 1.200.000 utenze telefoniche, i 1.874 casi anomali relativi all'area di Napoli ovest tra cui rientra la zona di Posillipo, segnalati nel mese di novembre 1996 dalla centrale ETD che effettua il monitoraggio 24 ore su 24 al fine di prevenire eventuali frodi commesse nella rete fissa, non appaiono rilevanti.

La concessionaria ha peraltro smentito di avere mai negato agli utenti che ne avevano avanzato richiesta di prendere visione dei numeri chiamati nonché della durata delle conversazioni in presenza di reclami per traffico elevato; gli interessati, al contrario, sono stati invitati presso gli uffici della Telecom dove hanno potuto prendere visione dei tabulati relativi alle conversazioni effettuate dalla propria utenza telefonica e regolarizzare la situazione.

La medesima Telecom ha altresì comunicato che, al fine di evitare e di prevenire il fenomeno delle frodi ai danni degli utenti della rete fissa, ha provveduto, da tempo, ad instaurare una procedura di controllo (sebbene in via sperimentale) riguardante i collegamenti della utenza residenziale attestati su centrali di nuova tecnologia (circa il 75 per cento del totale), la quale consente alle strutture territoriali di rilevare i volumi anomali del traffico rispetto a parametri definiti in base alle serie storica dei consumi di ciascun utente.

In particolare, premesso che tale procedura è stata concepita in modo da salvaguardare comunque il diritto alla privacy dell'utente telefonico, a fronte di un volume di traffico eccessivo i competenti uffici territoriali della Telecom convocano tempestivamente presso la propria sede, mediante telegramma, il titolare dell'utenza per effettuare, in sua presenza, ogni opportuno accertamento.

Tale sistema di monitoraggio, ha proseguito la Telecom, è apparso gradito agli utenti che, peraltro, possono, mediante richiesta scritta indirizzata alla filiale Telecom territorialmente competente, usufruire gratuitamente del servizio di documentazione del traffico, ove la

tecnica delle centrali lo consenta, attraverso un sistema che assicuri il rispetto del diritto alla riservatezza.

Ciò premesso, la ripetuta Telecom ha significato che nei casi di riscontrata manomissione degli impianti (armadi stradali, centraline, eccetera) i propri organi provvedono all'immediata denuncia di frode contro ignoti, contestualmente avvisano il cliente che potrà attivare i mezzi di tutela ritenuti idonei e, infine, procedono alla decurtazione dell'importo del traffico nella misura concordata con l'utente interessato.

In caso di reclamo da parte del cliente, il quale dichiara di ignorare la causa dell'aumento dei consumi della propria linea telefonica, vengono effettuate le verifiche tecniche ed amministrative ritenute necessarie al fine di individuare guasti o errori di fatturazione.

Qualora non sia riscontrata alcuna anomalia si procede a confermare il corretto funzionamento dell'impianto telefonico e l'esattezza dei volumi di traffico rilevati.

Per quanto concerne la possibilità, per il cliente, di contestare l'importo della bolletta, si fa presente che l'utente, al momento della presentazione del reclamo, può scegliere di pagare l'intero importo della bolletta oppure esclusivamente gli addebiti che non contesta; tra l'altro, il cliente - come noto - può avvalersi delle procedure di conciliazione (gratuitamente) e di arbitrato (a costi predeterminati e comunque contenuti) che Telecom Italia e le più rappresentative associazioni dei consumatori hanno attivato sin dal 1994.

Durante lo svolgimento della procedura di conciliazione, è precluso alla società il ricorso ai provvedimenti previsti dagli articoli 35 e 36 del regolamento di servizio, approvato con decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, e cioè la sospensione del servizio e la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'installazione presso le sedi degli utenti di apparecchi telefonici a schede, tale possibilità non pare, al momento, economicamente e tecnicamente realizzabile, atteso che tale soluzione comporterebbe la contemporanea installazione in centrale di un elaboratore per la lettura delle schede abilitate o disabilitate nonché la predisposizione di un apparecchio terminale particolarmente complesso e sofisticato, al momento non suscettibile di concreta realizzazione.

Si ritiene, tuttavia, opportuno sottolineare, per quanto concerne il funzionamento e l'ubicazione dei contatori telefonici, che tali apparati sono omologati dai competenti organi ministeriali e, pertanto, possiedono la necessaria garanzia di affidabilità.

Tali contatori non possono essere installati presso le sedi dei clienti come avviene per i contatori di altri servizi (gas, elettricità, acqua, eccetera) in quanto gli impulsi in corrente continua che pilotano, con alto grado di affidabilità, i contatori di centrale possono risentire dell'influenza di casuali fattori elettrici esterni nel corso dell'invito degli impulsi stessi ad un contascatti presso l'utente.

Per tale motivo, la fatturazione del traffico telefonico avviene in base alle risultanze del contatore di centrale mentre alle indicazioni del contascatti «ripetitori di impulsi» installato presso l'utente, stante la non completa affidabilità, non viene attribuita giuridica rilevanza.



D'altra parte la validità probatoria del contatore di centrale è stata più volte ribadita dalla Corte di cassazione la quale ha affermato che la scelta dei criteri di misurazione degli scatti telefonici costituisce attività organizzativa che non dà luogo ad alcun rapporto intersoggettivo con l'utente, il quale è libero di avvalersi o meno del servizio o di cessare di avvalersene, ma non può avanzare nessuna pretesa attinente alle modalità tecniche generali secondo cui il servizio è organizzato e viene erogato.

Risulta, di conseguenza, impraticabile la proposta di adottare un sistema tecnico di controllo, con installazione di apparecchi domiciliari di rilevazione, diverso da quello attualmente in uso.

In ogni caso l'utente può richiedere l'installazione presso il proprio domicilio di un teletaxi in grado di registrare gli scatti effettuati, oppure ottenere, in tempo reale e attraverso il proprio apparecchio telefonico, la lettura del contatore - sempre che l'impianto sia collegato ad una centrale elettronica - componendo il numero 1717; tale servizio, che comporta degli oggettivi costi per la concessionaria, prevede l'addebito di uno scatto per ogni lettura.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(28 novembre 1997)

---

FOLLONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che i magistrati assegnati al tribunale di Reggio Emilia oscillano da un minimo di sei ad un massimo di undici unità a fronte di un organico teorico di tredici unità;

che nei giorni scorsi un magistrato è stato trasferito alla procura di Imola, un altro si è dimesso e il presidente del tribunale, dottor Renzo De Biase, andrà in pensione per raggiunti limiti di età entro il mese di giugno;

che si è avuta notizia che la sostituzione di tali magistrati non potrà avvenire prima di un anno;

che a tale situazione sembra si aggiunga il fatto che presto verrà soppresso un posto di presidente di sezione con conseguente riduzione delle sezioni del tribunale di Reggio Emilia e perpetuazione delle cosiddette sezioni promiscue;

che tale situazione aggiungendosi all'ormai cronica deficienza di personale di cancelleria e alla grande mole di procedure pendenti avrà conseguenze devastanti per l'amministrazione della giustizia nella città di Reggio Emilia e specialmente per l'amministrazione della giustizia civile, che soprattutto in alcuni settori è ormai quasi completamente paralizzata,

l'interrogante chiede di sapere come si intenda intervenire al fine di impedire il congelamento d'interi ruoli d'udienza ed evitare una intollerabile rallentamento dell'attività giudiziale nella città e nella provincia di Reggio Emilia.

(4-05036)

(26 marzo 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che, in relazione alle carenze dell'organico degli uffici giudiziari di Reggio Emilia, lo scrivente ha chiesto, il 7 marzo scorso, al Consiglio superiore della magistratura la copertura urgente di 3 posti di giudice a prescindere dalla pubblicazione sul bollettino ministeriale.

La situazione attuale del tribunale è la seguente.

Il posto di presidente è scoperto e la relativa vacanza è stata pubblicata con telex del 31 maggio scorso.

Sono altresì vacanti tre posti di giudice. Per uno di essi il Consiglio superiore della magistratura ha recentemente provveduto alla copertura.

Quanto alla pretura circondariale l'organico è composto dal Consigliere pretore, presente, e da 7 posti di pretore, 6 dei quali coperti.

Lo scrivente, già il 7 marzo scorso, ha richiesto la copertura urgente di tale posto vacante.

Naturalmente, il tema dell'organico degli uffici in questione dovrà essere rivisitato alla luce della legge n. 253 del 1997 recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unicodi primo grado.

Si confida – infatti – che l'attuazione di tale importante riforma possa consentire una razionale distribuzione ed una piena utilizzazione delle risorse disponibili.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(1° dicembre 1997)

---

FORCIERI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*  
– Premesso:

che la situazione della strada statale n. 1 nel tronco Ortonovo-Borghetto Vara presenta indici di traffico considerevolissimi;

che in quest'ambito l'ANAS individuava tra le proprie priorità la realizzazione del tronco compreso tra il Felettino e lo svincolo di Borghetto Vara provvedendo ad affidarne l'esecuzione all'associazione temporanea di imprese aggiudicataria dell'intera variante, lavori che allo Stato hanno comportato una spesa di oltre 1.000 miliardi;

che i lavori risultano sospesi dal 31 luglio 1992 a causa delle maggiori esigenze finanziarie conseguenti ad impreviste sopravvenienze di natura geologica;

che la commissione *ex* articolo 7 del decreto-legge n. 30 del 1996 istituzionalmente preposta all'esame dei lavori sospesi, concernenti opere da considerarsi in modo unitario, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato, ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dei lavori fino alla realizzazione del lotto funzionale; nella fattispecie fino al completamento della galleria Marinasco e delle opere complementari la realizzazione degli svincoli di accesso alla città della Spezia;

che l'ANAS in occasione del congresso indetto l'8 giugno 1996 dalla comunità montana della Media e Bassa Val di Vara a proposito della interruzione dei lavori in argomento aveva garantito, a voce del

capo compartimento per la Liguria, che entro febbraio 1997 i lavori sarebbero stati ripresi;

che nonostante tale assicurazione i lavori non sono ripresi;  
considerato:

che la validità delle deliberazioni prese dalla commissione *ex* articolo 7 del decreto-legge n. 30 del 1996, in quanto contemplate nella legge finanziaria 1997, è vincolata alla scadenza di tale legge, per cui la formalizzazione dell'atto amministrativo concernente la ripresa dei lavori deve essere attuata entro e non oltre il 30 giugno 1997;

che l'operatività di tale attesa variante consentirà, per un considerevole flusso di traffico, di eliminare l'attraversamento del centro urbano della Spezia particolarmente congestionato e di evitare la percorrenza sul tracciato della Foce, noto per la difficile percorribilità,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti siano stati adottati dall'ANAS per consentire che la ripresa dei lavori avvenga entro il 30 giugno, sia per mantenere l'impegno pubblicamente preso sia per scongiurare l'aggravarsi della situazione della pericolosità, più volte sollecitata dal prefetto della Spezia, nei riflessi dei fabbricati di civile abitazione soprastanti gli scavi aperti della galleria Marinasco, sia per attivare la funzionalità dell'intero primo lotto, di cui buona parte dei lavori risultano completati ma non utilizzati, e realizzare così un'infrastruttura che alleggerirebbe moltissimo il traffico e l'inquinamento che ne deriva alla città della Spezia;

lo stato di fatto della progettazione e il finanziamento delle opere costituenti l'asse di penetrazione alla parte sud-ovest della Spezia con la realizzazione dello svincolo di accesso alla città e più in generale del tratto Felettino-Ortonovo.

(4-06412)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha comunicato che il progetto relativo al completamento della variante all'abitato di La Spezia tra Borghetto Vara e Ortonovo – 1° lotto – è attualmente all'esame dei propri uffici amministrativi per la sua approvazione e conseguente consegna dei lavori all'impresa designata (*ex* articolo 7 del decreto-legge n. 495 del 1996).

Al riguardo il predetto Ente riferisce che ha accolto la proposta formulata dalla Commissione costituita ai sensi del decreto-legge n. 30 del 1996 di riaffidamento dei lavori alla Associazione temporanea di imprese Nino Ferrari Srl – Foglia Srl – Edilizia Tirrena spa – dottor Carlo Agnese spa.

Per quanto riguarda lo stato della progettazione e finanziamento delle opere costituenti l'asse di penetrazione sud-ovest della città di La Spezia, il competente compartimento ANAS ha stipulato una convenzione con il sindacato Comune per l'esperimento delle gare di progettazione definitiva ed esecutiva del tratto Fellettino-Stagnoni, a cura dello stesso.

Infine, l'ANAS comunica che per la copertura finanziaria delle opere in questione, potrà utilizzare le disponibilità previste parzialmente nell'Accordo di Programma Stato-regione Liguria.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*  
COSTA

(3 dicembre 1997)

GAMBINI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che presso la Direzione generale servizi vari e pensioni di guerra del Ministero del tesoro perviene mensilmente un elevato numero di ricorsi e gravami che determinano il costante aumento dell'arretrato;

che al momento attuale, davanti le competenti divisioni della menzionata Direzione generale, sono in trattazione le pratiche pervenute nei mesi di ottobre-novembre 1994 e deve, quindi, presumersi l'aumento esponenziale del ritardo nell'evasione delle pratiche rispetto al continuo carico in arrivo;

che la descritta situazione comporta inevitabilmente effetti di sostanziale denegata giustizia e inutilità del ricorso al Ministro con conseguente grave violazione delle aspettative dei cittadini per i quali quella del ricorso gerarchico costituisce spesso l'unica possibilità di ottenere il riconoscimento, in tempi adeguati, dei loro diritti e interessi primari;

che una lettera dell'interrogante del 9 dicembre 1996, nuovamente sollecitata il 3 marzo 1997, ha ricevuto la seguente risposta che si qualifica come una vera e propria resa dell'amministrazione ed uno schiaffo ai diritti del cittadino:

«Ministero del tesoro  
Direzione generale dei servizi vari  
e delle pensioni di guerra  
CIV/04373 Rif. 998  
Sen. Giorgio Gambini  
Gruppo Sin. Dem. Ulivo  
Ufficio per i Rapporti con le PP.AA.  
Via S. Chiara 4 - 00186 Roma

In riferimento alla richiesta di notizie, si comunica che il ricorso in materia di invalidità civile prodotto dalla signora Costantina Mascolo, non potrà essere esaminato e deciso entro il termine di 180 giorni stabilito dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295.

L'elevato numero di gravami che mensilmente perviene, ha determinato l'accumulo di un consistente arretrato, per cui è irrinunciabile l'obbligo di procedere alla trattazione secondo l'ordine strettamente cronologico di presentazione.

In via amministrativa, in mancanza di disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la deroga a tale obbligo, è stato adottato il criterio di effettuare la trattazione con precedenza nei seguenti soli casi:

a) quando si tratti di ricorrenti per i quali risulta espressamente documentato, da certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche, l'imminente pericolo di vita;

b) quando si tratti di ricorrenti che dimostrino di aver bisogno del riconoscimento dell'invalidità civile per poter accedere a posti di lavoro riservati alle categorie protette.

Ciò posto, appare evidente che nei confronti della predetta segnalata troverà applicazione l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 698, in base al quale i ricorsi si intendono respinti qualora la decisione non intervenga nel termine di 180 giorni dalla presentazione.

L'interessata, comunque, decorso tale termine, può produrre istanza di aggravamento alla USL territorialmente competente nonchè promuovere procedimento giudiziario avanti al giudice ordinario.

Infine, si fa presente che, interessata la divisione competente in data 23 dicembre 1996, la stessa ha fatto conoscere che sono in trattazione i ricorsi pervenuti nel mese di ottobre 1994»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della descritta grave situazione e, in caso affermativo, quali siano le cause che l'hanno determinata;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare in tempi più rapidi lo smaltimento dell'enorme arretrato ed affinché non abbiano più a ripetersi risposte quali quella inviata all'interrogante.

(4-05728)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale, nel segnalare il caso della signora Costantina Mascolo, che ha presentato ricorso in data 8 giugno 1995 in materia di invalidità civile, si richiama l'attenzione sulla situazione delle istanze in attesa di essere definite dai competenti uffici di questa amministrazione.

Con riferimento al caso della signora Mascolo, si fa presente che è stato acquisito il verbale di visita medica della commissione medica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile di Foggia e, in data 26 maggio 1997, con elenco n. 262, lo stesso è stato trasmesso alla commissione medica superiore per il prescritto parere che consentirà di ultimare l'iter procedurale e di emanare il relativo decreto.

Per quanto riguarda, invece, i ricorsi in materia di invalidità civile presentati a questa amministrazione e ancora inevasi, si precisa che gli stessi ammontano a circa 700.000.

Nel condividere la necessità di imprimere maggiore efficienza e razionalità al settore in questione, si fa presente che, ai sensi della direttiva emanata in data 15 aprile 1997, è in corso un piano di ristrutturazione del settore, che prevede, in particolare, la modifica di alcune procedure, nonchè un maggiore impiego di tecnologie informatiche.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

PENNACCHI

(1° dicembre 1997)

GUBERT. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –

Premesso:

che con ordine del giorno del Senato di data 21 maggio 1997 a firma del senatore Manfredi e altri accolto dal Governo si riconosce che:

le organizzazioni di volontariato di protezione civile svolgono un ruolo indispensabile nella gestione delle emergenze a seguito di grandi calamità, contribuendo così, in modo determinante, a salvare vite umane;

è assolutamente necessario oggi giorno poter operare con rapidità ed efficienza, condizioni garantite solo dalla disponibilità di comunicazioni radio;

le predette organizzazioni svolgono il loro compito in modo gratuito e senza fini di lucro, mettendo a disposizione un patrimonio complesso di impianti (basi radio, portatili, radio su automezzo);

alle predette organizzazioni nel quadro dei criteri che il Consiglio dell'autorità per la Garanzia nelle telecomunicazioni adotta per la determinazione dei canoni, il Governo è impegnato alla concessione gratuita delle frequenze radio;

che assimilabile funzione di utilità sociale hanno attività di servizio svolte da comuni nella gestione di risorse ambientali, quali acqua, foreste, eccetera, la quale richiede, specie in ambiente montano, dislocazioni di operatori in zone impervie e contemporaneamente rapidità di intervento onde evitare danni anche consistenti, per cui è utilissima la comunicazione con radio portatile;

che il decreto ministeriale 18 dicembre 1996 ha più che raddoppiato il canone di concessione ponti radio, cui vengono sottoposte anche le concessioni per pubblica utilità (come per esempio con comunicazione del 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è stato fatto con il comune di Tiarno di Sopra (Trento), pratica n. 6901320867/DSS, concernente ponti radio per la gestione acquedottistica),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga incongruo assimilare le concessioni per servizi di pubblica utilità ai «canoni di concessioni radioelettriche ad uso privato» così come denominata nella causale del versamento richiesto;

se non ritenga di assimilare alle organizzazioni di volontariato di protezione civile anche quelle pubbliche amministrazioni locali, espressione diretta delle comunità locali, che necessitano di comunicazioni radiofoniche per un'efficace ed efficiente gestione delle risorse ambientali e per i relativi compiti di sorveglianza;

quali iniziative intenda intraprendere per ottemperare al citato ordine del giorno e per l'ulteriore problema sopra segnalato.

(4-06260)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che le misure dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio erano immutate dal 1981 per cui sia la ragioneria centrale presso questo Ministero sia la Corte dei conti hanno sollecitato l'aggiornamento delle stesse attraverso la rivalutazione degli importi vigenti.

Inoltre occorre dare attuazione al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che ha dettato disposizioni in materia di adeguamento dei canoni di concessione dei beni pubblici.

Pertanto, con il decreto 18 dicembre 1996, è stata fissata la nuova misura dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, che ha tenuto conto dei coefficienti ISTAT relativi ai prezzi al consumo.

Successivamente, con decreto ministeriale 8 aprile 1997, è stata operata una drastica riduzione dei citati canoni in favore delle organizzazioni di utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e di soccorso sanitario senza fini di lucro e sulla base soprattutto del volontariato.

Occorre peraltro rammentare che la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive, ha previsto che, entro il 31 gennaio 1998, venga emanato un nuovo piano di assegnazione delle frequenze destinate al servizio di protezione civile, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino.

In occasione della definizione del citato piano di assegnazione non si mancherà di riservare un'attenta valutazione anche alle istanze prospettate dai soggetti cui si riferisce l'onorevole interrogante.

Si significa infine, che nella seduta del 16 luglio 1997 della Camera dei deputati, l'ordine del giorno n. 9/3755/29 – inizialmente accolto come raccomandazione – è stato respinto.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(28 novembre 1997)

---

GUERZONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –  
Posto:

che in provincia di Modena, dopo i 18 morti sul lavoro del 1996, continuano a verificarsi quotidianamente incidenti sul lavoro anche con conseguenze tragiche mentre le organizzazioni sindacali e la stampa locale denunciano sempre nuove aree di lavoro insicuro e illegale;

che in detta provincia e in Emilia Romagna il tasso annuale di incidenti sul lavoro, anche con eventi mortali, arriva al 20 per cento mentre quello nazionale è del 3 per cento;

che, a fronte di tutto ciò e in un territorio in cui sono presenti 60.000 imprese, la nuova Direzione provinciale del lavoro, derivante dal superamento dell'Ufficio provinciale del lavoro e dell'Ispettorato pro-

vinciale del lavoro, per quanto attiene ai suoi compiti in materia di prevenzione e repressione dell'illegalità e dell'insicurezza sui posti di lavoro, può contare solo su 22 presenze in organico rispetto alle 76 previste e che questa mancanza di personale impedisce a detto ufficio di perseguire con sufficiente tempestività ed efficacia i propri compiti fissati dalla legge,

si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati siano in corso di attuazione per pervenire al più presto all'assegnazione alla Direzione provinciale del lavoro di Modena del numero di unità del settimo livello ispettivo attualmente mancanti nell'organico.

(4-07381)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. - L'atto parlamentare solleva l'attenzione sulla carenza di personale della Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, di Modena, sollecitando provvedimenti urgenti per porvi rimedio.

Invero la problematica descritta con riferimento alla città di Modena è purtroppo condivisa da numerosi uffici pubblici localizzati, in prevalenza, nel Nord del Paese.

Al ristagno della situazione di che trattasi ha contribuito, di certo, il blocco della assicurazioni nella pubblica amministrazione.

Le iniziative assunte per fare fronte a questa grave e generalizzata situazione, in presenza, peraltro, di nuove e diverse attribuzioni agli uffici ispettivi sono state fundamentalmente:

la determinazione delle dotazioni organiche approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1996;

la previsione, nell'ambito della legge n. 662 del 1996 (collegata alla Finanziaria per il 1997), dell'assunzione di n. 190 unità ispettive, in deroga al divieto di assunzione nella pubblica amministrazione;

distacco del personale con qualifiche medio-alte, in servizio presso gli uffici del lavoro che, a seguito di un'attività di formazione o riqualificazione professionale, è stato impiegato nell'attività ispettiva.

Tali misure sono state, inoltre, integrate attraverso:

lo sblocco del concorso a 235 posti di funzionario dell'Ispettorato del lavoro, per il quale risultano già espletate le prove scritte;

un adeguato potenziamento del sistema informatico;

la concreta attuazione dell'unificazione delle strutture periferiche;

la prospettata regolarizzazione dei servizi per l'impiego.

Queste ultime misure (unificazione e regolarizzazione) consentiranno il «facile» passaggio di personale dai servizi per l'impiego all'attività ispettiva.

In proposito, e sempre al fine del potenziamento di tutte le attività ispettive, l'Amministrazione si è impegnata nella riqualificazione del personale delle qualifiche più elevate (VII qualifica funzionale) che ha coinvolto, finora, in n. 9 corsi n. 228 unità distribuite sul territorio nazionale, in aggiunta al personale già formato per i nuclei di vigilanza, pari a 346 unità.



Anche l'organico ispettivo della direzione provinciale del lavoro di Modena è stato recentemente potenziato con l'assegnazione di impiegati della VII qualifica funzionale già in servizio presso il servizio politiche dell'impiego.

Non appena espletati i concorsi innanzi citati, si provvederà all'assegnazione di altro personale.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(26 novembre 1997)

---

RUSSO SPENA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Per conoscere se l'atto della soprintendenza per i beni culturali e ambientali, sezione II – beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici – di Siracusa, redatto in data 22 ottobre 1993, protocollo n. 5813, a firma del direttore di sezione archeologica F. Santalucia e vistato dal soprintendente G. Vozza, possa o meno essere ritenuto un nulla osta della soprintendenza, giuridicamente idoneo per il rilascio della concessione per la esecuzione di opere n. 88 del 23 giugno 1994, da parte del sindaco del comune di Avola.

Risulta infatti all'interrogante che l'atto n. 5813 del 22 ottobre 1993, ben lungi dall'essere un nulla osta, sia una semplice comunicazione concernente «lavori nelle vicinanze della strada statale n. 115», inviata dalla II sezione della soprintendenza di Siracusa ai sindaci di Avola e Noto, alla prefettura, all'Ufficio del Genio civile, alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Siracusa, all'ANAS di Catania.

Per conoscere altresì:

se, quando e come la soprintendenza di Siracusa, venuta a conoscenza della trasformazione in nulla osta della indicata comunicazione ad opera del comune di Avola, abbia adottato provvedimenti e segnalato opportunamente la circostanza alla competente autorità giudiziaria;

se risulti che l'architetto-progettista dei lavori cui si riferisce la concessione n. 88 del 23 giugno 1994 all'epoca del rilascio della concessione fosse componente della commissione edilizia del comune di Avola e ricopra attualmente la carica di assessore all'urbanistica nello stesso comune.

(4-08587)

(19 novembre 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Per conoscere le ragioni che hanno indotto il dirigente la II sezione della soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa e per lui il soprintendente gerarchicamente superiore, dottor Giuseppe Vozza, a non riscontrare la legittima richiesta di copia, avanzata ai sensi della legge n. 482 del 1990, del nulla osta

n. 5813 del 22 ottobre 1993 rilasciato dalla II sezione della soprintendenza (beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici) per i beni culturali e ambientali di Siracusa al comune di Avola, come si riscontra nella «concessione per la esecuzione di opere» n. 88 del 23 giugno 1994 rilasciata dal sindaco di Avola per la trasformazione in bar-discoteca di un casale sito in zona agricola-collinare.

Per conoscere altresì le ragioni per cui, decorso il successivo termine di trenta giorni previsto dalla legge, alla susseguente richiesta di conoscere le ragioni del ritardo nella risposta e il nominativo del responsabile i dirigenti della soprintendenza di Siracusa evitavano nuovamente ogni riscontro, costringendo la parte interessata a segnalare l'omissione alla competente autorità giudiziaria.

(4-08589)

(19 novembre 1997)

RISPOSTA. (\*) – In merito alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto si comunica che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, le competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti nel territorio della regione siciliana sono esercitate dalla regione.

Pertanto le problematiche sollevate dall'onorevole interrogante esulano dalla competenza di questo Ministero.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(5 dicembre 1997)

---

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.* – Premesso:

che il CONI in data 22 marzo 1984 stipulò con la società Residence San Sebastiano un contratto preliminare di compravendita di area sita in viale Tiziano a Roma, congiuntamente al costruendo edificio poi destinato per la realizzazione di una nuova sede per le Federazioni sportive nazionali;

che a seguito di varianti la giunta esecutiva del CONI, nella riunione n. 634 del 18 luglio 1990, adottava la delibera n. 723 per definire ulteriori aspetti economici relativi a nuove proposte di variante nonché alle conseguenti modifiche contrattuali e si procedeva alla stipula del relativo atto aggiuntivo il cui importo risultava essere di lire 4.961.850.000; l'ingegner Renzo Guida, segretario della commissione del nuovo palazzo delle Federazioni, informava con una relazione tecnica la giunta esecutiva del CONI in data 8 luglio 1991;

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

che il nuovo palazzo delle Federazioni, ubicato in viale Tiziano 74 a Roma, è stato consegnato al Coni tra la fine del 1992 e gli inizi del 1993 ed attualmente è in corso un arbitrato tra il CONI e l'impresa per circa 9 miliardi, dopo acconti di lire 15.025.000.000 al netto IVA ed incrementi Istat per lire 5.074.368.094 al netto IVA,

si chiede di sapere:

se la giunta esecutiva del CONI abbia nelle varie fasi provveduto ad impegnare la relativa spesa nei pertinenti capitoli di bilancio e quindi se il lodo arbitrale risulti essere regolare a tutti gli effetti e non sia un espediente concordato atto a consentire al Coni di giustificare sotto il profilo contabile ed amministrativo l'onere aggiuntivo;

in concreto, a quanto ammonti il costo del suindicato immobile e a chi attualmente risultino essere intestati terreno ed immobile;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-04880)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

Il costo totale dell'immobile sito in viale Tiziano (nuovo palazzo delle Federazioni) ammonta a lire 53.157.144.395, come risulta dai dati rilevati dalla contabilità generale.

Le singole voci di spesa sono così ripartite:

importo contrattuale	L. 26.750.000.000;
atto aggiuntivo	» 4.853.400.000;
atto aggiuntivo	» 96.140.000;
ISTAT	» 13.268.802.432;
IVA	» 8.381.081.963;

Totale . . . L. 53.352.424.395

L'importo suddetto è stato regolarmente fatturato e liquidato al Residence San Sebastiano srl, dal 1987 al 1992, con fondi impegnati e deliberati dal CONI.

Il CONI fa presente, inoltre, che il lodo arbitrale è corretto e regolare a tutti gli effetti, come si può desumere dall'analisi del merito di quanto deciso dal collegio arbitrale.

Il terreno ed il bene in essere risultano ancora formalmente intestati alla venditrice, Residence San Sebastiano srl, sebbene il CONI abbia provveduto a trascrivere sui cespiti le proprie domande proposte con l'arbitrato anzidetto.

Da quanto comunicato dal CONI risulta che non vi sono indagini di polizia giudiziaria e che la procura regionale presso la Corte dei conti del Lazio ha avanzato richiesta di alcuni documenti.

Si evidenzia, infine, che il Ministero delle finanze ha fatto presente di non avere elementi da comunicare al riguardo.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(1° dicembre 1997)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso che in relazione al riordino del regime pensionistico ENPALS per gli sportivi professionisti si tende ad escludere il problema degli sportivi professionisti non vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio (FIGC), ovvero non riconducibili nella definizione dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1991, n. 81, si chiede di sapere come mai in sede normativa si tenda ad escludere di fatto dal regime pensionistico ENPALS gli sportivi professionisti che non sono inquadrati nel sistema monopolistico del CONI e quindi se tale comportamento non sia in contrasto con i principi costituzionali che tutelano l'uguaglianza dei cittadini e l'iniziativa economica privata.

(4-05395)

(16 aprile 1997)

RISPOSTA. – Sentito l'ENPALS, si fornisce risposta all'interrogazione in oggetto, concernente il problema dei professionisti sportivi, non riconducibili alla definizione dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, riepilogando la situazione giuridica attuale del Fondo pensioni per gli sportivi professionisti gestito dall'ENPALS stesso.

Il recente decreto legislativo 30 aprile 1997, di armonizzazione del trattamento previdenziale degli sportivi professionisti a quello del regime generale, nulla innova circa lo *status* normativo degli stessi, trattandosi di decreto delegato su materia specifica che esula dalla problematica sollevata, per la cui soluzione, per altro, si ritiene necessaria un'apposita legge di riforma della normativa emanata con la citata legge n. 91 del 1981.

Ciò premesso, si osserva che l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore degli sportivi professionisti è gestita dall'ENPALS per mezzo di un «Fondo speciale autonomo, con un proprio bilancio che costituisce allegato al bilancio generale dell'Ente medesimo» (articolo 2, legge 14 giugno 1973, n. 366).

Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori di calcio (legge n. 366 del 1973), successivamente, con legge 23 marzo 1981, n. 91, è stata estesa a tutti gli sportivi professionisti, intendendo per tali, a norma dell'articolo 2 della citata legge, «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stessi, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

L'articolo 10 della legge n. 91 del 1981 stabilisce, inoltre, che «possono stipulare contratti con atleti professionistici solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata», da qui in avanti denominate semplicemente «Società», mentre l'articolo 14 della stessa legge dispone che «Le federazioni spor-

tive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati ... omissis ... Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI».

Come anche rilevato dall'ENPALS, l'individuazione dei soggetti del rapporto assicurativo, a seguito della promulgazione della predetta legge, è stato e resta tuttora motivo di incertezza, soprattutto per quanto concerne particolari situazioni di talune discipline sportive, classificate formalmente come dilettantistiche, secondo canoni stabiliti dal Comitato olimpico internazionale, che sono praticate da atleti e tecnici remunerati con la formula del «rimborso spese» in misura tale da far ipotizzare realtisticamente la fattispecie del titolo oneroso.

Per tali soggetti non è prevista l'iscrizione al fondo in argomento e, quindi, la questione dovrebbe essere valutata ai fini di una eventuale modifica legislativa che ne consenta l'assicurazione all'ENPALS:

Allo stato attuale la deliberazione n. 469, 2 marzo 1988, del CONI individua come attività professionistiche, secondo quanto disposto dall'articolo 2, legge n. 91 del 1988, quelle svolte nell'ambito delle seguenti Federazioni sportive nazionali:

- Federazione ciclistica italiana;
- Federazione italiana Golf;
- Federazione italiana giuoco calcio;
- Federazione motociclistica italiana;
- Federazione pugilistica italiana.

Per quanto concerne la Federazione pugilistica, la quasi totalità degli atleti professionisti che praticano detto sport risultano essere amministrati da un Procuratore, regolarmente riconosciuto dalla Federazione, che stipula i contratti con organizzatori degli incontri e percepisce una percentuale sulla borsa messa in palio; non risulterebbe, quindi, instaurato nessun rapporto di lavoro fra i pugili e la Società presso cui gli atleti si allenano.

Con recente delibera del Consiglio nazionale del CONI n. 707 del 27 luglio 1994 è stato approvato l'articolo 2 dello statuto della Federazione italiana Pallacanestro e, di conseguenza, con stessa decorrenza, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente anche gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità presso le Società basket.

Perplessità permangono, invece, in merito all'iscrivibilità degli sportivi del tennis al fondo in questione. È da tenere presente che nel gruppo misto di studio istituito nell'anno 1987 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i rappresentanti del CONI hanno riconosciuto sussistere nella suddetta disciplina sportiva le condizioni del professionismo sportivo, peraltro, limitatamente agli allenatori e ai direttori tecnico sportivi, che sono, pertanto, assicurati all'ENPALS. E ciò ha provocato un contenzioso giudiziario ancora in via di definizione.

Vigendo la legge n. 91 del 1981 con i suoi vincoli, l'estensione ad altre discipline sportive, nonchè a quelle non inquadrato nel CONI, può essere superata solo con la modifica della stessa.

Per quanto attiene, infine, al problema più generale di una eventuale estensione ad altre categorie non previste dalla legge n. 91 del 1981 del suindicato regime assicurativo, il problema è di tale dimensione che richiede un esame approfondito ed il coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(1° dicembre 1997)

---

WILDE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità.* – Premesso che la FIAT auto avrebbe richiesto informazioni ai propri dipendenti su questioni che non sembrano avere nulla a che vedere con il rapporto lavorativo, come per esempio, per l'inserimento in elenco di associazioni sportive o ricreative, oppure l'invio di periodici e persino informazioni sui coniugi e familiari,

si chiede di sapere:

se tali richieste siano in linea con la nuova legge sulla *privacy* e quale fine si intenda perseguire;

cosa ne pensi il Garante visto che le summenzionate richieste non avrebbero nulla a che vedere con questioni inerenti l'attività lavorativa.

(4-07218)

(24 luglio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'atto del sindaco ispettivo presentato, riguardante le presunte informazioni richieste da FIAT AUTO spa su questioni non inerenti l'attività lavorativa dei propri dipendenti, si fa presente, in via preliminare, che questo Ministero non ha nessun potere di intervento in materia di gestione dei dati personali di cui alla legge n. 675 del 1996.

Pertanto, le notizie acquisite presso la Direzione provinciale del lavoro di Torino, sul modello «di informativa e di consenso» ricevuto dai dipendenti dell'azienda torinese, sono desunte dal parere formulato dal Garante per protezione dei dati personali, chiamato in causa sia dalla FIOM CGIL, dalla SLAI Cobas che dalla FIAT AUTO.

L'Autorità ha osservato che tale modello, sostanzialmente, soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 675 del 1996, «ma necessita di alcune modifiche, talune delle quali di ordine formale».

Copia delle segnalazioni formulate è stata inviata, a cura del garante, alla FIAT AUTO spa, allo SLAI COBAS e alla FIOM:

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(26 novembre 1997)



